

2001

1 003 00000 00135212764

Allegato a polizza**RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/34386/65/164013532
AGENZIA SIRACUSA

CODICE SUBAGENZIA 104

Contraente/Assicurato IST.COMP.STATALE S.RAITI
Domicilio VIA PORDENONE, 2 - 96100 SIRACUSA - SR
Codice Fiscale 93039170894

INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue s'intendono:

- per "Assicurazione": il contratto d'assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Compagnia": UnipolSai Assicurazioni S.p.a.;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "Scoperto": la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "Franchigia": la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "Dipendenti": le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall'Assicurato a norma di legge.
- per "Danni corporali": la morte e/o lesioni personali.
- per "Danni materiali": la distruzione e/o il danneggiamento di cose
- per "Prestatori di Lavoro": i dipendenti e tutte le persone fisiche che, in base ad un rapporto di lavoro conforme alle norme di Legge in materia, svolgono attività per conto dell'Istituto Scolastico Contraente.

ASSICURATI

L'assicurazione si intende prestata a favore

- a. dell'istituto scolastico contraente, dell'amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento;
- b. dei docenti, dei non docenti, del personale direttivo ed amministrativo (compreso dirigente scolastico e direttore dei servizi generali ed amministrativi), dei componenti gli organi collegiali (consiglio di istituto e collegio dei docenti), degli alunni e dei genitori degli alunni in qualità di accompagnatori durante gite scolastiche e/o visite a scopo didattico, e/o esecutori di incarichi/attività per conto dell'Istituto Scolastico;

nel rispetto di quanto indicato all'art. 2.1 - oggetto dell'assicurazione

La garanzia di polizza deve intendersi prestata a favore di tutti i soggetti aventi la qualifica di cui ai precedenti punti a) b)
La Compagnia rinuncia a conoscere i nominativi delle persone assicurate di cui ai precedenti punti b) ; per la loro identificazione si farà riferimento ai libri scolastici e/o altra documentazione ufficiale che l'Istituto Scolastico Contraente si impegna a consegnare in qualsiasi momento alla Compagnia, su semplice richiesta da parte di un suo autorizzato.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Esercente l'istituto scolastico denominato Istituto comprensivo Statale sito in Siracusa Via Pordenone 2 , con numero 834 di alunni, personale docente e non docente, personale direttivo ed amministrativo.

La garanzia si intende prestata per la gestione ed esercizio delle varie attività scolastiche organizzate dall'istituto stesso.

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

2001

1 003 00000 00135212764

Allegato a polizza**RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/34386/65/164013532		
AGENZIA	SIRACUSA	CODICE SUBAGENZIA	104

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

a. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione di dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza dovuta,

il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente.

c. Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D. Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni), per i quali l'Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (art.1898 c.c.).

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art.1897 c.c.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 Durata del contratto

La presente polizza ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e non è soggetta a tacito rinnovo.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**2. SEZIONE RCT
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI**

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

2001

Allegato a polizza**RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/34386/65/164013532		
AGENZIA	SIRACUSA	CODICE SUBAGENZIA	104

- dall'utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- da lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza.
- dalla gestione del servizio di pre-scuola e post-scuola
- dalla gestione di attività sportive svolta all'interno e/o esterno della scuola (palestre, piscine, impianti sportivi in genere), purché rientrante nei programmi scolastici e sempreché sia prevista la sorveglianza da parte dell'Istituto Scolastico Contraente

Art. 2.3 - Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art.14 della legge 12/06/84 n. 222.

Art. 2.4 Danni a cose trovatisi nei luoghi in cui vengono svolte le varie attività assicurate

La garanzia comprende i danni a cose di terzi (compresi veicoli) trovatisi nell'ambito dei luoghi anche esterni alla sede dell'Istituto scolastico Contraente in cui vengono svolte le varie attività inerenti la descrizione del rischio.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna custodia dell'assicurato

Art. 2.5 Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato a norma dell'art.2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione. La medesima estensione vale anche per i ciclomotori purché guidati da persona di almeno 14 anni di età.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 2.6 Danni da incendio

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda "Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo".

Art. 2.7 Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda "Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo".

Art. 2.8 Danni a veicoli di terzi

Premesso che nell'ambito dell'Istituto scolastico Contraente può esserci uno spazio adibito alla sosta di veicoli, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti dai veicoli ivi parcheggiati, escluso comunque responsabilità riconducibili alla custodia e/o sorveglianza dei veicoli stessi

Art. 2.9 Materiale didattico attrezzature - strumenti

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati dalla proprietà e/o uso di materiale didattico, attrezzature e strumenti, il tutto necessario e pertinente alle materie di studio.

Art. 2.10 Danni causati da non dipendenti

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone diverse dai prestatori di lavoro e dai subappaltatori, ma della cui opera l'Assicurato si possa avvalere nell'esercizio della attività descritta in polizza.

Art. 2.11 Danni subiti da non dipendenti

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti:

- a. dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione,

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

2001

Allegato a polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA 1/34386/65/164013532

AGENZIA SIRACUSA

CODICE SUBAGENZIA

104

condutture e/o macchinari.

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda "Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo"**Art. 2.19 Danni a cose in consegna custodia**

L'assicurazione, a deroga dell'art. 4.2. lettera e), comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato, (anche movimentate a mano) purché tali danni non si verifichino in conseguenza dell'uso o del trasporto di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Sono esclusi i danni da furto, smarrimento, incendio, bagnamento..

La presente garanzia si intende prestata con i limiti di indennizzo indicati nella scheda "Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo"**Art. 2.20 Stages ed attività formativa presso aziende**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli assicurati per danni verificatisi durante l'espletamento di stages e/o attività formativa presso aziende.

Si precisa che tali aziende, i loro titolari e/o dipendenti sono considerati terzi.

La garanzia non comprende i danni cagionati a macchinari, attrezzature e/o strumenti in genere di lavoro in uso consegna agli Assicurati.

Art. 2.21 - Azione di regresso da parte dell'INAIL

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni subiti da alunni o personale della scuola obbligatoriamente assicurati all'INAIL (art. 4 DPR 1124/1965); pertanto la Compagnia tiene indenne l'Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare a seguito dell'azione di regresso promossa dall'INAIL per quanto lo stesso abbia indennizzato all'alunno o personale della scuola infortunato, nel rispetto della normativa suddetta.

Resta ferma la garanzia RCO (art 3.1) per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro per infortuni subiti dai prestatori di lavoro.

Art. 2.22 Qualifica di terzi

1. Prestatori di lavoro (personale docente, personale non docente, personale amministrativo): si precisa che le suddette persone sono considerate:

- a. Terze tra loro
- b. Terze nei confronti dell'istituto scolastico contraente, l'amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento; tale estensione di garanzia non si intende operante quando tali persone subiscano il danno in occasione di lavoro, operando in tale fattispecie la garanzia RCO di cui all'art. 3.1 delle norme di polizza

1. Alunni

Gli alunni sono considerati terzi, anche tra di loro, sempreché ricorra la responsabilità dell'istituto scolastico contraente, dell'amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento, del personale docente, non docente e/o amministrativo

2. Legale rappresentante

Il legale rappresentante è considerato terzo limitatamente ai danni corporali, per danni subiti durante lo svolgimento del proprio incarico per conto dell'istituto Scolastico Contraente, nonché terzo sia per danni corporali che per danni materiali quando utilizza le strutture gestite dall'istituto Contraente quale utente del servizio scolastico erogato dal Contraente stesso.

Art. 2.23 Esistenza di polizza Infortuni

Premesso che l'Istituto Scolastico Contraente ha dichiarato di aver stipulato con Unipol polizza infortuni n° xxxxxxxxx a favore di tutti gli alunni, le parti convengono che dall'importo liquidabile con la presente polizza verrà detratto quanto indennizzato dalla suddetta polizza infortuni.

Art. 2.24 Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi Europei.

Art. 2.25 - Vincolo di solidarietà

Nel caso di responsabilità solidale con altre persone, l'assicurazione vale

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

2001

Allegato a polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/34386/65/164013532		
AGENZIA	SIRACUSA	CODICE SUBAGENZIA	104

indennizzata o indennizzabile;

- b. per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- c. per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- d. per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing", discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- e. per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o per i casi di contagio da virus HIV
- f. per i prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di quello previsto in polizza per la garanzia R.C.O., con il massimo comunque di € 2.500.000,00. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Art. 3.4 Validità Territoriale

L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale in tutto il mondo.

4. DELIMITAZIONI**Art. 4.1 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla precedente lett. a), salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- c) i prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio (Sezione R.C.O./R.C.I.) nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all'attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

Art. 4.2 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a. da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c. da furto nonché a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- d. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- e. alle cose che l'Assicurato usi, detenga e/o abbia in consegna custodia, nonché a quelle trasportate, rimorchiate, movimentate, sollevate, caricate e scaricate e/o su cui esegua lavori, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- f. derivanti dalla proprietà di fabbricati, salvo quanto diversamente previsto in polizza;

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

UnipolSai Assicurazioni

2001

1 003 00000 00135212764

Allegato a polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA
AGENZIA1/34386/65/164013532
SIRACUSA

CODICE SUBAGENZIA

104

PER SPECIFICHE GARANZIE

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro (danni corporali e danni materiali), ad eccezione di quanto previsto all'art. 2.23 "esistenza polizza Infortuni".
Resta ferma l'applicazione delle sott'indicate franchigie e/o scoperti nonché massimi risarcimento per le garanzie indicate nella seguente tabella

Garanzia	Scoperto e franchigia per ogni sinistro	Massimo risarcimento
Danni da incendio	Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00	Euro 500.000,00 per anno assicurativo
Danni da interruzione o sospensione di attività	Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00	Euro 500.000,00 per anno assicurativo
Committenza lavori ai sensi D.Lgs. 81/2008	Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00	50% del massimale di polizza, con il massimo di € 2.500.000,00
Malattie professionali		50% del massimale di polizza, con il massimo di € 2.500.000,00
Inquinamento accidentale	Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00	Euro 250.000,00 per anno assicurativo
Danni a cose in consegna, custodia	Scoperto 10% con un minimo non indennizzabile di € 1.000,00	Euro 250.000,00 per anno assicurativo

CALCOLO DEL PREMIO

Il premio di polizza si intende calcolato sul numero delle persone assicurate.

Numero persone assicurate (personale docente e non docente, personale amministrativo, dirigenti e alunni): numero 834
Non viene conteggiato il premio per gli eventuali alunni di altre scuole temporaneamente ospiti dell'Istituto per attività scolastiche e culturali

Premio per persona € 1,80- premio annuo di polizza € 1.500,00

Il suddetto premio deve intendersi quale premio provvisorio anticipato e soggetto a regolazione come disposto dall'art. 1.3 delle condizioni di polizza.

Al termine del periodo assicurativo annuo (o di minor durata) il Contraente è tenuto a comunicare il numero massimo di persone assicurate, come sopra identificate, raggiunto nell'anno assicurativo trascorso, nel rispetto dei termini e modalità di cui all'art. 1.3 delle condizioni di polizza. La Compagnia provvederà a calcolare l'eventuale premio di regolazione il cui importo dovrà essere pagato nel rispetto dei termini di cui al suddetto art. 1.3.

Si precisa che pur non essendo indicato il premio per "genitore e componenti i consigli di istituto e collegio dei docenti", la garanzia è operante anche nei loro confronti (vedi paragrafo Assicurati ed art. 2.1 delle norme di polizza)

UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni
UnipolSai Assicurazioni

2001

Allegato a polizza

RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA

1/34386/65/164013532

AGENZIA

SIRACUSA

CODICE SUBAGENZIA

104

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti dell'art.1341 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sotto indicati articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e regolazione del premio

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Art. 1.7 - Durata del contratto

Art. 1.9- Foro competente

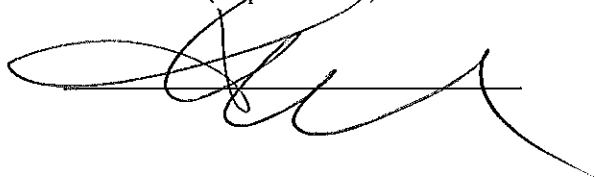
Art. 4.1 - Persone non considerate terze

Art. 4.2 - Rischi esclusi dall'assicurazione

Art. 5.3 - Disdetta in caso di sinistro

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

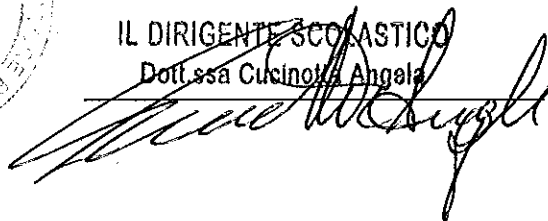
(un procuratore)



Il Contraente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cucinotta Angela



COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Mod. 3)

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Il presente documento, a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 3 del Regolamento IVASS 40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai sensi dell'art. 61 del Regolamento IVASS 40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.

Intermediario: **RIZZA PAOLO**

Iscrizione Rui: **E000291810**

VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE
(Art. 52 Regolamento I.S.V.A.P. n. 5/2006)
RAMI NON AUTO

Dati anagrafici del Cliente (del Legale Rappresentante se persona giuridica)

Cognome e Nome o Ragione Sociale	Codice Fiscale/P.IVA o luogo e data di nascita
IST.COMP.STATALE S.RAITI	93039170894

Riferimento della proposta assicurativa offerta (Numero preventivo, numero di polizza, altri riferimenti, etc.)
1/34386/65/164013532

Gentile Cliente,

Il seguente questionario ha lo scopo di raccogliere gli elementi utili, affinché il contratto che le proporremo risulti quanto più possibile conforme alle Sue esigenze ed ai Suoi obiettivi.

Un eventuale rifiuto da parte Sua di fornire, in tutto o in parte, informazioni a ciò finalizzate, potrebbe pregiudicare l'obiettivo illustrato e richiederebbe una Sua specifica dichiarazione.

Qualora dovessimo formularle una proposta assicurativa non adeguata in relazione alle informazioni da Lei fornite, l'Intermediario assicurativo avrà il dovere di informarla con apposita dichiarazione; nel caso in cui Lei intendesse, comunque, concludere il contratto, dovrà confermare espressamente per iscritto la sua volontà.

Prima di rispondere alle domande del presente questionario La invitiamo a leggere con attenzione la seguente informativa, che contiene alcune informazioni utili sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti ai sensi della normativa sulla privacy.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Titolare del trattamento dei dati) La informa che, ai sensi dell' Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), tratterà i dati personali comuni da Lei forniti unicamente con lo scopo di valutare l'adeguatezza del contratto assicurativo propostoLe in relazione alla Sue esigenze assicurative nonché alla Sua propensione al rischio. I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni). I dati potranno solo essere comunicati a Compagnie di Riassicurazione, anche estere, per consentire ad UnipolSai Assicurazioni di stipulare coperture riassicurative e ad altre Compagnie Assicuratrici per la eventuale cessione di quote di coassicurazione. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna. Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità Italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

A1 - Informazioni preliminari

Sono state acquisite e fornite informazioni su:

Ambito della copertura assicurativa:	Privato	☐	Lavorativo	☐	Non sa/Non risponde	☐			
Obbligatorietà della copertura assicurativa:	SI	☐	NO	☐	Non sa/Non risponde	☐			
Esistenza di altre coperture assicurative:	SI	☐	NO	☐	Non sa/Non risponde	☐			
Tipologia delle eventuali coperture esistenti:									
Incendio	☐	Furto	☐	Infortuni	☐	Malattie	☐	Multirischi in Genere	☐
Responsabilità Civile Generale	☐	Tutela legale	☐	Trasporti	☐	Cauzioni	☐	Altro	☐

A2 - Informazioni sull'importo investibile dal Cliente

Il Cliente è disposto ad investire (annualmente) nella copertura assicurativa richiesta:

fino a 250 Euro/annui	☐	fino a 500 Euro/annui	☐	fino a 1.000 Euro/annui	☐
oltre 1.000 Euro/annui	☐	Non sa/Non Risponde	☐		

A3 - Informazioni relative al Cliente e alle sue aspettative (obiettivi assicurativi e soggetti da tutelare)

- ☐ protezione del proprio patrimonio da richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi:
- ☐ nella vita personale
 - ☐ nell'esercizio della professione di: _____
 - ☐ per l'attività professionale
 - ☐ per danni alle merci trasportate nell'ambito dell'attività di autotrasportatore/operatore del trasporto multimodale/spedizioniere
 - ☐ per la conduzione dei locali adibiti
 - ☐ nei confronti della persona di collaboratori/coadiutori
 - ☐ nell'attività imprenditoriale di: _____
 - ☐ durante lo svolgimento
 - ☐ in tempi successivi (Smercio - Danni postumi in genere - Danni da difetto del prodotto)
 - ☐ nei confronti della persona di collaboratori anche occasionali (Responsabilità Civile Op. ed altro)

☐ **C1 - Dichiarazione sulla finalità delle informazioni fornite**

Il Cliente dichiara di aver puntualmente ed esaurientemente fornito le informazioni che precedono ai fini dell'adeguatezza della proposta assicurativa formulatagli.

L'Intermediario dichiara che sono state illustrate e valutate col Cliente le caratteristiche del prodotto offerto sopra indicate.

Data 22/11/2018

Firma del Cliente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cucinotta Angela

Firma dell'Intermediario
☐ Agente ☐ Sub-agente ☐ Collaboratore

☐ **C2 - Dichiarazione di rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste**

Il Cliente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni richieste, pur consapevole che ciò può pregiudicare la valutazione dell'adeguatezza della proposta assicurativa, comunque illustrata dall'Intermediario, alle sue esigenze assicurative.

L'Intermediario prende atto che il Cliente non vuole fornire una o più informazioni richieste.

Data 22/11/2018

Firma del Cliente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cucinotta Angela

Firma dell'Intermediario
☐ Agente ☐ Sub-agente ☐ Collaboratore

☐ **C3 - Dichiarazione di volontà di acquisto**

Il Cliente dichiara di essere stato ragguagliato dall'Intermediario, in seguito alle informazioni scambiate, dei motivi, più sotto riportati, dell'inadeguatezza della proposta assicurativa da Lui richiesta.

Motivi dell'inadeguatezza:

Il Cliente dichiara di voler ugualmente sottoscrivere il contratto richiesto.

Data 22/11/2018

Firma del Cliente
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cucinotta Angela

Firma dell'Intermediario
☐ Agente ☐ Sub-agente ☐ Collaboratore

APPENDICE INTEGRATIVA DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER CONTRATTI DANNI

(ad esclusione dei contratti per la Responsabilità Civile Autoveicoli)

La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo informativo, ed è valida a decorrere dal **26 novembre 2016**

La presente appendice integrativa - consultabile sul sito www.unipolsai.it - prevede l'aggiornamento delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo.

In particolare l'aggiornamento:

- è conseguente all'emanazione del Provvedimento IVASS n. 46 del 3 maggio 2016 recante modifiche al Regolamento ISVAP n. 24/2008, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'IVASS e la gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari;
- riguarda la sezione C - Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, contenuta nella Nota informativa del Fascicolo informativo, che deve pertanto intendersi modificata nei termini sotto riportati.

NOTA INFORMATIVA

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Reclami

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti

Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)

Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane - Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE CONTRATTO (Mod. 4)

AVVERTENZA: ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Cognome e Nome	RIZZA PAOLO	
Iscrizione nel registro	Sezione	E
	N. Iscrizione	E000291810
	Data di Iscrizione	12/02/2009
Ruolo	☒ Dipendente ☐ Collaboratore dell'intermediario iscritto alla Sezione A	
Indirizzo sede operativa	VIA AUGUSTA 52 SIRACUSA SR 96100	
Telefono		
Indirizzo mail		
Sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività di distribuzione		
Denominazione sociale dell'intermediario per il quale è svolta l'attività	FONTANA ASSICURAZIONI SRL	
Iscrizione nel registro	Sezione	A - Società Agente
	N. Iscrizione	A000165627
	Data di Iscrizione	22/04/2007
Indirizzo sede legale	VIA AUGUSTA 52 SIRACUSA SR 96100	

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale 21 Roma - è l'Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

L'intermediario agisce su incarico delle seguenti imprese di assicurazione:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.	

L'intermediario ha in corso rapporti di libera collaborazione ex. art 22 L. 221/2012 con i seguenti soggetti:

Con riferimento al pagamento dei premi:

è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750;

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Compagnia, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società www.unipolsai.it
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o nel caso non abbia ricevuto riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, scrivendo a:

IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21
00187 Roma - ITALIA

Il presente documento, a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 3 del Regolamento IVASS 40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai sensi dell'art. 61 del Regolamento IVASS 40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.